

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

23 NOV. 1999

ADDI' 23 NOV. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PEZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

❖ AMATI ❖ BONADONNA - DONATO

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 5551

OGGETTO: Accredитamento provvisorio del Centro di Medicina Nucleare Italiano - C.M.N.I. srl, sito in Roma in Largo Villa Bianca, Azienda USL Roma A.



OGGETTO: Accreditamento provvisorio del Centro di Medicina Nucleare Italiano - C.M.N.I. S.r.l., sito in Roma in Largo di Villa Bianca, Azienda Usl Roma A.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Salvaguardia e Cura della Salute;

VISTO il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all'art.8, commi 4, 5, 6 e 7, che introduce una nuova normativa in ordine all'assistenza specialistica ambulatoriale, al ruolo dei cittadini e dei soggetti erogatori, pubblici e privati, quale:

- il sistema di remunerazione dei soggetti erogatori del S.S.N. basato su tariffe predeterminate per prestazione;
- l'abolizione dell'istituto del convenzionamento;
- l'erogazione ai cittadini residenti da parte dell'Azienda Usl delle prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio ed ospedaliere, contemplate dai livelli di assistenza, secondo gli indirizzi di programmazione e le disposizioni regionali, mediante appositi rapporti con i soggetti erogatori pubblici e privati, "fondati sul criterio dell'accREDITAMENTO delle istituzioni, sulle modalità di pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate";

VISTO l'art.6, comma 6 della legge 23 dicembre 1994, n.724;

VISTO il D.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, concernente "Attuazione delle Direttive EURATOM 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti" e la successiva Direttiva EURATOM 97/43 riguardante "Protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche che abroga la direttiva 84/466 EURATOM";

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 416 del 21 luglio 1995;

VISTO l'art.2, commi 7, 8 e 9 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

VISTO l'art.1, commi 5, 19, 32 e 33 della legge 23 dicembre 1996, n.662;

VISTO l'art.32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in particolare:

- il comma 8 che, confermando le precedenti disposizioni normative su richiamate, ha stabilito che le Regioni individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi sostenibili con il Fondo sanitario nazionale e i preventivi annuali di prestazioni;
- il comma 9 concernente l'uso corretto delle risorse promuovendo attività di controllo e vigilanza con raccolta e analisi sistematica di dati concernenti le attività ospedaliere e le altre attività relative agli altri livelli di assistenza;

VISTO il Decreto 22 luglio 1996 concernente le "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe;

VISTI i Decreti attuativi emanati in attuazione del citato D.lgs.230/95, in particolare:
- l'art.110 concernente titoli e qualificazione professionali;



- D.M. 21 febbraio 1997 (G.U. n. 74 del 29.3.1997), "Titoli di studio e qualificazioni professionali per l'esercizio della radiodiagnostica, della radioterapia, della medicina nucleare nonché per le attività diagnostiche complementari all'esercizio clinico e per quelle di competenza del fisico specialista";
- D.M. 21 febbraio 1997 (G.U. n. 74 del 29.3.1997) "Linee guida per l'accertamento e l'acquisizione delle conoscenze radioprotezionistiche per il personale medico che svolge attività specialistica di radiodiagnostica, di radioterapia e di medicina nucleare nonché attività radiodiagnostica complementare all'esercizio clinico ivi compresa quella in campo odontoiatrico";
- l'art. 111 concernente criteri e modalità di impiego delle radiazioni in campo medico;
- D.M. 14 febbraio 1997 (G.U. n. 58 del 11.3.1997) "Determinazione delle modalità affinché i documenti radiologici e di medicina nucleare e i resoconti esistenti siano resi tempestivamente disponibili per successive esigenze mediche, ai sensi dell'art. 11, comma 10";
- D.M. 14 febbraio 1997 (G.U. n. 58 del 11.3.1997) "Individuazione degli impianti complessi di radioterapia e di medicina nucleare, ai sensi dell'art. 11, comma 11";
- l'art. 112 concernente criteri di accettabilità delle apparecchiature;
- D.M. 14 febbraio 1997 (G.U. n. 58 del 11.3.1997) "Determinazione dei criteri minimi di accettabilità delle apparecchiature ad uso medico odontoiatrico nonché quelle di medicina nucleare, ai sensi dell'art. 112, comma 3";
- l'art. 113 concernente Controllo di Qualità;
- D.M. 14 febbraio 1997 (G.U. n. 58 del 11.3.1997) "Determinazione del tipo, modalità e periodicità del controllo di qualità da parte del fisico specialista o dell'esperto qualificato delle apparecchiature radiologiche e di medicina nucleare ai sensi dell'art. 113, comma 2";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (G.U. del 20.2.1997, suppl. to n. 37) "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private";

VISTO il D.lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 "Attuazione della direttiva 93/42 CEE, concernente i dispositivi medici" e le successive modificazioni ed integrazioni apportate dal D.lgs. 25 febbraio 1998, n. 95;

VISTA la propria deliberazione 11 marzo 1997, n. 1165 che ha fissato disposizioni transitorie per l'erogazione delle prestazioni di assistenza specialistica da parte di soggetti erogatori pubblici e privati in regime di accreditamento provvisorio con pagamento a prestazione e libera scelta del cittadino, disposizioni che si intendono interamente richiamate;

VISTA la successiva deliberazione n. 2611 del 6.5.1997 relativa alla progettazione e sperimentazione del Sistema Informativo dell'Assistenza Specialistica (SIAS) e successive linee operative per l'attivazione del SIAS, definite con la circolare del 30 maggio 1997 e successive integrazioni;

RILEVATO che con la deliberazione del 30 dicembre 1997, n. 9376, si è:

- approvato il nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni ambulatoriali di diagnostica strumentale e di laboratorio erogabili nell'ambito del S.S.R. e relative tariffe, modificate con

successivi provvedimenti per la parte riguardante le prestazioni di cui all'allegato 5/B, rispettivamente con la deliberazione n.291 del 11.2.1998 e n.1059 del 25.3.1998;

- previsto l'introduzione di disposizioni che intendono:

- a) definire i soggetti o le classi di soggetti abilitati all'effettuazione di specifiche prestazioni;
- b) associare l'erogabilità al caso clinico concreto valutando l'appropriatezza dell'uso delle specifiche prestazioni rispetto alla gamma di altre risorse diagnostico-terapeutiche nei casi che se ne possano trarre effettivi benefici anche al fine di garantire la disponibilità di prestazioni ad alto costo in un contesto di risorse finanziarie limitate;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale con la propria deliberazione del 8 giugno 1999, n. 3082 ha definito il "Sistema di remunerazione delle attività di assistenza specialistica ambulatoriale per l'anno 1999", sistema valido per tutti i soggetti erogatori, pubblici e privati";

RILEVATO che:

- il Centro di Medicina Nucleare Italiano, C.M.N.I., S.r.l. aveva presentato domanda di accreditamento provvisorio, documentando il possesso dei requisiti e successivamente aggiornando le schede di autocertificazione per l'avvenuta installazione di apparecchiature nuove e rappresentando che operava in convenzione a favore di strutture ospedaliere, pubbliche e/o private quali : Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata, Azienda San Filippo Neri; Azienda Usl Roma B per conto di suoi presidi: Ospedale Pertini e Policlinico Casilino; Ospedale Bambino Gesù di Roma e di Polidoro;
- l'Azienda Usl Roma A aveva evidenziato che nel proprio territorio a seguito di accertamenti di verifica e controllo su soggetti eroganti prestazioni della branca di medicina nucleare aveva dovuto, in base alla citata deliberazione n.1165/97, adottare alcuni provvedimenti cautelativi sospendendo e/o revocando le specifiche attività sanitarie;
- la Regione aveva sollecitato l'Azienda ad accertare, se in attesa dell'applicazione delle procedure di accreditamento istituzionale sussiste, nell'interesse dei pazienti, la possibilità di adottare un provvedimento di accreditamento provvisorio in deroga a quelli assunti in applicazione della deliberazione n.1165/97, in quanto applicabile la citata sentenza n. 416/95 della Corte Costituzionale;
- l'Azienda Usl Roma A ha adottato in data 15 aprile 1999, la propria deliberazione n. 833, con la quale, fatte le verifiche circa il possesso dei requisiti di legge da parte della struttura, confermava la necessità di provvedere all'accREDITAMENTO provvisorio, stante la particolare situazione determinatasi nel proprio territorio e limitatamente al tempo necessario all'applicazione delle procedure dell'accREDITAMENTO istituzionale;

RILEVATA la necessità di superare alcuni limiti di erogabilità di prestazioni diagnostiche di medicina nucleare, ancora presenti in alcune aree territoriali o di riconoscere la capacità di erogazione in regime ambulatoriale al presidio della Società C.M.N.I., tecnologicamente adeguato, viene confermato l'accREDITAMENTO provvisorio proposta dall'Azienda Usl Roma A, nei limiti delle risorse finanziarie stanziare per la branca dalla delibera n.3082/99;

PRESO ATTO che il superamento del sistema a convenzione, l'introduzione del sistema di remunerazione a prestazione anche a livello ambulatoriale consentono di garantire l'erogazione delle prestazioni avvalendosi di soggetti erogatori provvisoriamente accreditati, pubblici e privati, che, in base al tipo di caratteristiche diagnostiche delle apparecchiature di cui sono dotati, possono essere abilitati ad effettuare le prestazioni di medicina nucleare, di cui all'allegato 5/B della

deliberazione 1059/98, secondo un budget prestabilito assegnato a ciascun soggetto e quantità globali stimate a livello regionale e in rapporto a consumi presunti di prestazioni per popolazione di ciascuna Ausl;

VISTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art.17, comma 32 della legge 15 maggio 1997, n.127

All'unanimità,

DELIBERA

- di recepire la proposta di accreditamento provvisorio effettuata dall'Azienda Usf Roma A con la deliberazione del 15.4.1999 n. 833 il Centro di Medicina Nucleare Italiana - C.M.N.I. S.r.l., quale presidio abilitato a erogare prestazioni ambulatoriali di medicina nucleare secondo le motivazioni indicate in premessa;
- di attribuire al medesimo la remunerazione complessiva di riferimento (RCR) secondo le modalità, i criteri e i limiti di branca previsti dalla deliberazione dell'8.6.1999 n. 3082;
- di delegare l'Assessore alla Salvaguardia e Cura della Salute a dare disposizioni attuative del presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino della Regione Lazio.

Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art.17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n.127.

IL PRESIDENTE : F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F.to Dott. Saverio GUCCIONE

29 NOV. 1999